

Testo coordinato dell'accordo di data 19.01.98 e dell'integrazione di data 20.11.98 per l'istituzione di un Fondo pensione complementare per il lavoratori dipendenti del territorio del Trentino Alto Adige

Premesso

che le sottoscritte OO.SS. di datori di lavoro e di lavoratori intendono prendere l'iniziativa per la costituzione di un Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 27 febbraio 1997 n. 3 ed in particolare rispondono ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1 di detta legge,

che a tal fine sono stati adeguatamente approfonditi i problemi tecnici di ordine sindacale ed istituzionale che si correlano alla costituzione di tale Fondo, risultandone in concreto la praticabilità in termini di costituzione di un Fondo unitario per l'area dei lavoratori dipendenti nel presupposto di un accordo istitutivo unitario, che nel rispetto delle regole di cui al D.Lgs. n. 124/93 e delle disposizioni di attuazione il costituendo Fondo deve riflettere nella composizione degli organi collegiali l'articolata confluenza di diverse categorie contrattuali,

che nell'intento delle OO.SS. si esclude la istituzione di un trattamento pensionistico complementare più oneroso di quello che risulta, o dovesse risultare, disposto sul piano nazionale per le corrispondenti categorie contrattuali,

dandosi atto che nella recente legislazione in tema di regolamentazione dei problemi sociali si è non solo consolidato un livello di negoziazione territoriale di tipo inter- confederale, realizzandosi accordi a valere nell'intero settore industriale, in quello artigianale, in quello del terziario, in quello del turismo, ma si è anche individuato ed attivato un livello negoziale di più generale portata quale quello in materia di formazione e lavoro (cfr. protocollo d'intesa per le procedure e l'attività formativa dei contratti di formazione e lavoro nella provincia di Bolzano del 25 luglio 1995 sottoscritto per i datori di lavoro da Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, Associazione Provinciale dell'Artigianato, Unione Artigiani Altoatesini CNA, Unione Commercio Turismo Servizi, Unione Albergatori e Pubblici Esercenti, Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, e dal lato dei lavoratori da sindacati generali quali ASGB, CGIL/AGB, CISL/SGB, UIL/SGK, nel contesto della legge n. 451/94; nonché il protocollo sottoscritto a Trento il 20 febbraio 1995 per l'intesa in tema di mobilità, nel contesto della l. n. 236/93, da Associazioni degli Industriali della Provincia di Trento, Associazione Artigiani, Unione Commercio e Turismo e Attività di Servizio, Associazione Albergatori, Federazione Trentina delle Cooperative e, dal lato dei lavoratori, da sindacati generali quali le Confederazioni Sindacali Provinciali CGIL, CISL, UIL),

dandosi altresì atto che ai fini della delimitazione territoriale del raggruppamento previsto dal D.Lgs. n. 124/93 assume opportuno ed adeguato rilievo la coordinazione contrattuale a livello regionale fra le organizzazioni sindacali provinciali sia datoriali sia dei lavoratori,

si conviene

di istituire, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, il trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai datori di lavoro rappresentati dalle OO.SS. datoriali che sottoscrivono il presente accordo, con l'obiettivo di avvalersi altresì delle provvidenze disposte dalla legge regionale 3/97, alle condizioni contrattuali seguenti ed a quelle ulteriori che per ciascuna categoria potranno essere definite, in conformità ed attuazione del presente accordo da quelle, fra le parti sottoscrittrici, competenti.

Art. 1 – DESTINATARI

1.1. Il trattamento pensionistico complementare previsto dal presente accordo è istituito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rappresentati dalle OO.SS. che sottoscrivono l'accordo istitutivo, alla condizione che essi rientrino nell'ambito di applicazione della legge regionale del Trentino-Alto Adige 27/02/1997 n. 3, ed in particolare che siano dipendenti di datore di lavoro che operi prevalentemente in detto territorio.

1.2. Per effetto del presente accordo il trattamento pensionistico complementare dallo stesso previsto è esteso ai modelli (alle tipologie) di rapporti di lavoro compresi nell'area dei destinatari definita a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale.

1.3. Possono essere ricompresi anche lavoratori, dipendenti dai medesimi datori di lavoro con diverse caratteristiche, ove ciò sia previsto dalla ulteriore contrattazione di categoria fra le parti sottoscrittrici del presente accordo.

Art. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI ISTITUTIVE

Le parti contraenti si impegnano a porre in essere l'attività necessaria alla costituzione di apposito Fondo pensione, secondo il modello proprio dell'Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 e ss. Codice Civile, nonché in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 124/93.

Art. 3 – ADESIONE AL FONDO

Sono associati al Fondo i lavoratori individuati ai sensi dell'art. 1, che vi aderiscano con le modalità statutariamente indicate, nel rispetto del principio della libertà di adesione. Sono conseguenzialmente associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.

Art. 4 – ORGANI DEL FONDO

Gli organi del costituendo Fondo si identificano in:

- Assemblea dei delegati
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente e Vice-Presidente
- Collegio dei revisori.

Art. 5 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI

5.1. L'Assemblea dei delegati è costituita da delegati dei lavoratori associati e dei datori di lavoro associati eletti in numero paritetico, rispettivamente di 30 delegati dei lavoratori associati e 30 delegati dei datori di lavoro.

5.2. I delegati dei lavoratori sono eletti in conformità ad apposito Regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici del presente accordo, insieme con lo Statuto, del quale forma parte integrante.

5.3. Nel Regolamento elettorale deve essere prevista la coincidenza fra elettorato attivo ed elettorato passivo e devono essere definiti, altresì, i criteri di presentazione dei candidati nel rispetto della libertà di iniziativa delle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo e della facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano la consistenza di almeno il 4% dei lavoratori associati.

5.4. I delegati dei datori di lavoro sono eletti e/o designati dai datori di lavoro associati secondo criteri definiti nel Regolamento elettorale, che tengano conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori.

5.5. Allo Statuto sono demandate tutte le altre materie di competenza.

Art. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 componenti, ognuno dei quali deve essere dotato dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal D. Min. Lav. n. 211/97; 4 di essi devono possedere i requisiti di professionalità di cui alla lettera a) o alla lettera b) dell'art. 4 D.M. n. 211/97.



6.2. I consiglieri di amministrazione sono eletti rispettivamente, in rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro, in numero di sei dai delegati dei lavoratori e in numero di sei dai delegati dei datori di lavoro in assemblea, appositamente convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali; essi durano in carica tre anni.

6.3. Al fine di garantire la presenza di consiglieri dotati di requisiti di professionalità, lo Statuto ed il Regolamento elettorale introducono adeguati meccanismi di riserva dei posti, insieme con la previsione di eventuali rinnovazioni dell'elezione.

6.4. Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono scelti fra i Consiglieri, alternativamente per ciascun mandato fra i rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 7 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

7.1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da quattro componenti titolari e quattro supplenti, ognuno dei quali dotato dei requisiti di onorabilità e di professionalità specificamente prevista dal D.M. n. 211/97; lo Statuto dispone a tal fine con criteri e modalità analoghi a quelli di cui al precedente art. 6.

7.2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti viene scelto per ciascun mandato nell'ambito della componente che non avrà espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – CONTRIBUTI

8.1.1. A regime, e fatto salvo quanto previsto al punto 8.3., la contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali coinvolte dalle parti istitutive, in misura pari e con la medesima decorrenza se a data fissa, ovvero con decorrenza dall'autorizzazione all'esercizio del Fondo Trentino Alto Adige se risulta incerta la data di decorrenza dell'obbligazione contributiva a livello nazionale, sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori sia per la quota di TFR, a quella stabilita e operante dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie.

8.1.2. Nella eventualità di cessazione in sede nazionale dell'obbligazione contributiva per una delle categorie interessate, le parti istitutive del presente accordo, contrattualmente competenti per la categoria di che trattasi, sono tenute ad incontrarsi entro quindici giorni dalla richiesta di incontro di una delle parti per esame della questione e definire una soluzione concordata entro i successivi quindici giorni.

8.2. Per i datori di lavoro ed i lavoratori appartenenti a categorie per le quali la contrattazione collettiva nazionale non abbia ancora previsto l'istituzione di forme pensionistiche complementari, o comunque non abbia ancora fissato la misura della contribuzione dovuta, ovvero, ancorché fissata la misura, non sia ancora operante l'obbligazione contributiva, l'effetto costitutivo della facoltà di adesione del lavoratore e l'insorgenza dell'obbligazione in capo al datore di lavoro si verifica per il fatto stesso della sopraggiunta operatività delle clausole contrattuali in materia al livello nazionale.

8.3. La misura del contributo a carico dei datori di lavoro del settore pubblico operanti sul territorio con autonomia contrattuale collettiva e quella a carico dei datori di lavoro privati, le cui OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo si avvalgano, secondo l'attuale prassi, di autonomia contrattuale a livello territoriale, è definita dagli accordi collettivi allegati; per quanto riguarda i dipendenti della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia di Bolzano, dei Comuni e delle IPAB della Provincia di Bolzano, delle cantine sociali della Provincia di Trento, del settore ortofrutta e dei caseifici l'effetto costitutivo della facoltà di adesione del lavoratore e l'insorgenza dell'obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro si verifica per il fatto stesso della sopraggiunta conclusione dei relativi accordi.

8.4. L'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori associati al Fondo, e pertanto la corrispondente contribuzione non è dovuta, né si converte in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.

8.5. Con separata dichiarazione allegata al presente atto le OO.SS. datoriali che sottoscrivono il presente accordo dichiarano se intendono avvalersi, per i datori di lavoro da loro rappresentati e rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 8 comma 2 L. 335/95, della facoltà di versamento ridotto del TFR.

8.6. Fermi gli impegni contributivi eventualmente assunti in misura superiore da datori di lavoro attraverso accordi collettivi precedenti al presente, non è consentito ai datori di lavoro il versamento di contributi in

misura superiore a quella disposta per ciascuna categoria dalle competenti parti sottoscrittrici. è ammesso peraltro il versamento di contributi dei lavoratori in misura superiore, nei limiti di deducibilità fiscale e comunque nei limiti di TFR già destinati.

Art. 9 – MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

9.1. Le contribuzioni a carico dei lavoratori saranno trattenute mensilmente e versate al Fondo, congiuntamente alla quota del datore di lavoro, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità sarà adottata per l'importo derivante dal TFR maturando.

9.2. Il datore di lavoro fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta l'anno il Fondo fornirà comunicazione ad ogni singolo lavoratore dei versamenti effettuati dalle imprese.

9.3. In caso di mancato o ritardato versamento dei datori nei confronti del Fondo questi sono tenuti:

- al versamento della contribuzione dovuta;
- al riconoscimento, per il periodo considerato, del rendimento medio dell'anno risultante da certificazione ufficiale relativa all'ultimo esercizio;
- al versamento, in favore del Fondo, degli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1284 c.c..

Art. 10 – ADESIONE E PERMANENZA

10.1. Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto, oltre che dal Regolamento attuativo.

10.2. Il lavoratore neo-assunto, superato il periodo di prova, potrà associarsi al Fondo in qualunque momento dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro, con effetto dal primo giorno del mese successivo. I lavoratori già in forza potranno associarsi al Fondo in due occasioni all'anno: entro il mese di maggio con effetto dal primo luglio del medesimo anno ed entro il mese di novembre con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

10.3. All'atto dell'assunzione, e comunque prima dell'adesione deve essere consegnata al lavoratore una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalle norme legali.

10.4. Il recesso da parte del lavoratore può essere effettuato, mediante comunicazione scritta al datore di lavoro che la trasmetterà al Fondo entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal primo gennaio successivo.


10.5. Il lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro non può comunque disporre la sospensione dell'obbligazione contributiva prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti ha luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previsti dallo Statuto e dal Regolamento, in conformità a quanto disposto dalla legge.

10.6. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico del datore e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore, salva l'utilizzazione delle provvidenze di cui all'art. 6 della legge regionale.

10.7. Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto, che non abbia riscattato la propria posizione individuale e non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo punto 12, può richiedere di rimanere iscritto al Fondo, alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento attuativo, ferma la possibile riattivazione del rapporto contributivo all'atto della nuova assunzione da parte di datore di lavoro operante nel territorio di cui alla legge 3/97, ed avvalendosi delle provvidenze di cui all'art. 6 della legge regionale.

Art. 11 – IMPIEGO DELLE RISORSE

11.1. Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.



11.2. In coerenza con quanto previsto dal D. del Min. Tes. n. 703/96 lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.

11.3. In conformità agli schemi tipo definiti dalla Commissione di Vigilanza, la convenzione di gestione prevede, in ogni caso, le linee di indirizzo dell'attività e le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e condizioni per esercitare la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

11.4. Il Fondo può gestire le risorse finanziarie finalizzandole alla produzione di un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti (gestione monocomparto), oppure differenziando i profili rischio-rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

11.5. Per i primi tre esercizi a partire dall'avvio del Fondo viene attuata una gestione monocomparto, successivamente il Consiglio di Amministrazione potrà sviluppare una gestione multicomparto.

Art. 12 – PRESTAZIONI

12.1. Lo Statuto del Fondo deve prevedere l'accesso dell'associato alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità alle condizioni di seguito indicate.

12.2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

12.3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. La presente previsione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

12.4. Il lavoratore associato avente diritto può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il Fondo provvede alla erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

12.5. In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro e si trovino nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio.

12.6. Agli iscritti cui sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti al D.Lgs. n. 124/93 e sue successive modificazioni. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

12.7. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

12.8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.

12.9. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti, l'iscritto può destinare la posizione maturata a soggetti diversi; in assenza di destinatari legali e convenzionali la posizione resta acquisita al Fondo.

12.10. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.

12.11. Lo Statuto del Fondo non deve consentire altre forme di anticipazione sulle prestazioni, né la concessione di prestiti.

Art. 13 – CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

13.1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

13.2. La contribuzione cessa, altresì in caso di trasferimento ad altro Fondo secondo quanto previsto al seguente punto 14

Art. 14 – TRASFERIMENTI DAL FONDO

14.1. Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:

- a) ad altro Fondo pensione complementare cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di socio, abbia accesso in relazione ad un cambiamento di azienda, di settore contrattuale, o di categoria giuridica;
- b) ad altro Fondo pensione complementare istituito con accordo collettivo presso l'impresa in cui il lavoratore presta la propria attività;
- c) ad altro Fondo pensione complementare non ricompreso nelle precedenti lettere a) e b).

14.2. L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa con la cessazione del rapporto di lavoro nel caso di cui alla lettera a), nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere, rispettivamente, dal primo luglio del medesimo anno e dal primo gennaio dell'anno successivo.

Le parti danno pertanto mandato al Consiglio di Amministrazione del Fondo di integrare lo Statuto del Fondo anche alle intese di cui al presente accordo.

14.3. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene: entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi indicati dalle lettere b) e c).

14.4. La richiesta di trasferimento presso altro Fondo può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti nei casi di cui alla lettera a) non prima di cinque anni di permanenza al Fondo durante i primi cinque anni di vita del Fondo medesimo e successivamente a tale termine non prima di tre anni nei casi di cui alla lettera b), non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza al Fondo nei casi di cui alla lettera c).

Art. 15 – TRASFERIMENTI VERSO IL FONDO

15.1. All'atto della iscrizione al Fondo il lavoratore associato può trasferire la propria posizione maturata presso altro Fondo pensione con attribuzione in via convenzionale ai fini del riconoscimento del requisito di accesso alle prestazioni pari a quella maturata nel Fondo di provenienza, debitamente certificata.

15.2. Sempre che rientrante nell'ambito di una delle categorie coinvolte dal presente accordo istitutivo, il datore di lavoro che abbia attivato una forma pensionistica complementare può, d'intesa con gli organismi amministrativi del Fondo, se costituiti, trasferire l'intero patrimonio accumulato; sull'accettazione del trasferimento e sulle modalità di accreditamento delle posizioni individuali delibera il Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – ORGANI COLLEGIALI INIZIALI

16.1. In sede di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione iniziale e del Collegio dei revisori contabili iniziale, che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea non abbia proceduto, secondo le disposizioni statutarie, alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori contabili.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione iniziale è composto da 12 membri indicati dalle parti istitutive, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.

16.3. La rappresentanza legale è affidata a 2 rappresentanti indicati dalle parti istitutive nell'ambito del Consiglio di Amministrazione iniziale e dovranno esercitare i loro poteri con firma congiunta.

16.4. Il Consiglio di Amministrazione iniziale dispone tutti gli adempimenti necessari ed espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.

16.5. L'istanza formale di autorizzazione all'esercizio sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione eletto.

16.6. Durante la fase iniziale il Consiglio di Amministrazione gestirà l'attività di promozione del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione iniziale provvede ad adeguare lo Statuto e il Regolamento elettorale sulla base di eventuali indicazioni provenienti dalla Commissione di vigilanza e/o delle parti istitutive. Di tali modifiche sarà data opportuna informazione ai lavoratori iscritti. Il medesimo Consiglio elabora ed approva il Regolamento di attuazione dello Statuto.

16.7. Spetta al Consiglio di Amministrazione iniziale indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei delegati secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di cui sopra.

16.8. La raccolta delle adesioni al Fondo e la delega alla effettuazione della trattenuta, la cui efficacia è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 124/93, sarà avviata successivamente alla costituzione del Fondo sulla base della scheda informativa iniziale da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza.

16.9. I primi organi elettivi o di designazione durano in carica un biennio; la durata successiva è fissata in un triennio.

Art. 17 – COMITATO PARITETICO

17.1. È costituito come espressione delle parti istitutive un Comitato paritetico con compiti consultivi, che viene periodicamente informato dal Consiglio di Amministrazione di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo.

17.2. Il Comitato segnala agli organi del Fondo le proposte di modifiche statutarie elaborate dalle parti istitutive del Fondo.

17.3. Alla composizione del Comitato concorrono un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. datoriali e dei lavoratori che sottoscrivono il presente accordo; il Comitato stesso fissa le regole del suo funzionamento, assicurando che le sue determinazioni siano attuate nel rispetto del criterio di bilateralità contrattuale.

Art. 18 – REVISIONE DELL'ACCORDO

Le parti sottoscrittrici del presente accordo sottoporranno a revisione l'accordo stesso dopo il primo biennio dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del Fondo anche in vista dell'ampliamento della base.

Art. 19 – QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

La quota iniziale di iscrizione è fissata in L. 5.000 a carico dell'azienda e L. 5.000 a carico del lavoratore in aggiunta al primo versamento contributivo. La quota associativa è fissata per i primi due anni in non oltre L. 20.000 a carico dell'azienda e L. 20.000 del lavoratore, a valere sul contributo da ciascuno dovuto.

Nel sottoscrivere il presente accordo integrativo, le parti istitutive originarie prendono atto e consentono che questo viene sottoscritto anche dalla Federazione Provinciale Scuole materne Trento e dagli Enti di formazione professionale del Trentino con effetto a valere per la sottoscrizione dell'accordo istitutivo originario.